

Articolo 1  
*Finalità e natura dell'ente*

1) L'INAF è ente pubblico nazionale di ricerca e ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.

2) L'INAF ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria e regolamentare.

3) L'INAF agisce utilizzando il merito come parametro principale per la valutazione delle proprie attività.

4) L'INAF ispira la sua azione a quanto previsto dalla Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE.

5) L'INAF promuove sinergie tra le proprie attività di ricerca e quelle delle Università e degli altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'impresa.

6) L'INAF è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e ne è l'ente nazionale di riferimento nei campi di propria competenza.

## Articolo 2 *Attività dell'INAF*

### 1) L'INAF:

a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;

b) progetta, finanzia e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale, all'estero o nello spazio;

c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a organismi anche europei, progetti e iniziative internazionali, assicurando una presenza qualificata negli organismi europei nei campi di propria competenza, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche e garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi;

d) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica ai fini produttivi e sociali anche mediante il trasferimento tecnologico;

e) promuove in Italia e all'estero, anche tramite l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e la partecipazione a scuole e a corsi di dottorato, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo:

- l'alta formazione, compreso il dottorato di ricerca, in collaborazione con le Università;
- ogni altra iniziativa di carattere formativo;

f) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;

g) conserva e valorizza il proprio patrimonio storico, bibliografico e strumentale anche mediante attività museali;

h) favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio;

i) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica nelle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

j) svolge ogni altra attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istitutive di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Articolo 3  
*Principi di organizzazione*

1) L'organizzazione dell'INAF è basata sul principio di separazione tra compiti e responsabilità d'indirizzo, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione.

2) L'INAF promuove principi di non discriminazione di genere, cittadinanza, etnia, opinione politica religione e orientamento sessuale nella composizione dei suoi organi e nell'attribuzione di ogni altro incarico.

Articolo 4  
*Organi*

1) Sono organi dell'INAF:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## Articolo 5 *Presidente*

1) Il Presidente è responsabile delle attività dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali e formula gli indirizzi per la gestione dell'Ente.

2) Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente;

c) propone al Consiglio di Amministrazione il piano triennale di attività ai fini della sua approvazione;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il documento di visione strategica su proposta del Consiglio Scientifico sentito il Direttore Scientifico;

e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore generale dell'amministrazione e del Direttore Scientifico, indirizza, coordina e controlla le loro attività;

f) propone al Consiglio di Amministrazione, a seguito del procedimento di cui all'art. 18 comma 5 del presente statuto, i nominativi per la direzione delle strutture di ricerca;

g) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;

h) autorizza le richieste di associatura alle attività dell'INAF;

i) esercita ogni altra competenza non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

3) Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti.

4) Il Presidente è nominato secondo le modalità di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 tra persone di alta qualificazione scientifica nei campi di ricerca dell'INAF con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una documentata conoscenza, anche gestionale, del sistema della ricerca italiana e internazionale.

5) Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

6) In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

7) Per lo svolgimento delle sue attività il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza le cui attribuzioni e funzioni sono definite dal regolamento del personale.

## Articolo 6 *Consiglio di Amministrazione*

1) Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo strategico e programmazione generale dell'attività dell'Ente.

2) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:

a) elegge al suo interno un vicepresidente;

b) delibera le modifiche al presente statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 7;

c) nomina, in conformità alle norme del presente statuto, i componenti del Consiglio Scientifico, il Direttore generale dell'amministrazione, il Direttore Scientifico e i Direttori di Struttura;

d) delibera sui regolamenti dell'ente ed eventuali modifiche degli stessi;

e) adotta il documento di visione strategica decennale e i relativi aggiornamenti;

f) approva il piano triennale di attività dell'Ente e i relativi aggiornamenti;

g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

i) approva i grandi investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore ad un valore determinato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo

j) approva le convenzioni e gli accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali;

k) assume tutte le decisioni concernenti la struttura organizzativa dell'Ente ed in particolare quelle che comportano la costituzione, modifica o soppressione di Strutture di ricerca a tempo determinato o indeterminato, d'intesa con il Direttore generale dell'amministrazione, previo parere del Consiglio Scientifico e del Direttore Scientifico sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

l) determina i compensi spettanti al Direttore generale dell'amministrazione, al Direttore Scientifico e ai Direttori di Struttura ai sensi della normativa vigente;

3) Il consiglio di amministrazione effettua il monitoraggio sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza delle attività dell'ente acquisendo le valutazioni degli organismi competenti di cui alla Legge n. 150 del 2009 e del DPR n. 64 del 21 febbraio 2008, e adotta eventuali misure correttive.

4) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati con decreto del Ministro, secondo le modalità dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

5) Tre dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente, sono nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale.

Due membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante apposito procedimento dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento. Hanno diritto di elettorato attivo:

a) tutti i dipendenti dell'ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;

- b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari associati all'INAF, con contratto di collaborazione;
- c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi associati all'INAF con contratto di collaborazione.

Hanno diritto di elettorato passivo:

- a) i ricercatori astronomi, gli astronomi associati, gli astronomi ordinari, i ricercatori e i tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologici i dirigenti tecnologi e i dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;
- b) i ricercatori universitari, i professori associati, i professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con contratto di collaborazione;
- c) i ricercatori e i tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologi i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con contratto di collaborazione.

## Articolo 7

### *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'INAF. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo richieda, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri

2. In casi di effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in teleconferenza, i cui atti e deliberazioni devono essere ratificati alla riunione successiva;

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti eccettuate quelle che all'odg prevedono:

a) modifiche statutarie;

b) bilancio di previsione

c) approvazione piano triennale di attività

per le quali è richiesta la presenza di almeno quattro consiglieri.

4) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle modifiche statutarie per cui è necessario il voto favorevole di 4 consiglieri su 5. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. L'astensione e, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle, si intendono come voti contrari.

5) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il Direttore generale dell'amministrazione e il Direttore Scientifico.

6) Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, quando non diversamente stabilito dalla delibera stessa, sono immediatamente esecutive eccettuate quelle in merito:

a) al piano triennale di attività e ai relativi aggiornamenti annuali;

b) all'adozione e modifica dei regolamenti per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168;

c) alle partecipazioni o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24;

d) a ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8.  
*Consiglio scientifico*

1) Il Consiglio Scientifico, nei limiti delle attribuzioni assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Ha facoltà propositive per quanto riguarda l'attività di ricerca complessiva dell'Ente e la selezione dei grandi progetti nazionali, per i quali individua in modo esclusivo le priorità scientifiche.

2) Il Consiglio Scientifico:

a) propone al Presidente il piano di visione strategica decennale e i suoi aggiornamenti, individuando le possibili linee evolutive della ricerca di competenza dell'ente;

b) esprime al Consiglio di Amministrazione parere sul piano triennale di attività e sui relativi aggiornamenti annuali;

c) realizza periodicamente analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza dell'Ente a livello nazionale ed internazionale, sia autonomamente che su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;

d) definisce le macroaree tematiche, alle quali afferiscono i ricercatori dell'INAF e i ricercatori e i docenti associati all'INAF e stimola e organizza il dibattito scientifico della comunità al loro interno;

e) esprime il proprio parere sull'istituzione, soppressione e accorpamenti delle strutture di ricerca e sull'istituzione di strutture a tempo determinato;

f) esprime parere sulle assunzioni per chiamata diretta di personale di alta qualificazione scientifica;

g) esprime parere sulle proposte di modifica dello

statuto;

h) il Direttore Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.

3) Il Consiglio Scientifico è composto da sette scienziati italiani o stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente.

4) Cinque componenti, di cui almeno tre esterni all'ente, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di cinque rose di nomi, una per macroarea tematica, prodotte attraverso elezioni dirette da parte della comunità scientifica di riferimento. Le rose di nomi, che costituiscono i comitati di macroarea, sono costituite dai primi quattro eletti.

5) Due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, con particolare attenzione a garantire una ragionevole rappresentatività di genere, specializzazione scientifica e provenienza istituzionale.

6) L'elettorato attivo e passivo per i membri del Consiglio Scientifico è attribuito a: i ricercatori, i primi ricercatori, i dirigenti di ricerca, i ricercatori astronomi, gli astronomi associati, gli astronomi ordinari, agli associati all'INAF, per la rispettiva macroarea tematica primaria di afferenza.

7) I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica 3 anni e non possono essere confermati per il successivo mandato. In prima applicazione, per assicurare continuità all'operato del Consiglio scientifico tre dei cinque membri eletti possono essere confermati per un ulteriore anno.

8) Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno il proprio Presidente.

## Articolo 9 *Funzionamento del Consiglio scientifico*

1) Il Consiglio scientifico è convocato dal suo Presidente, almeno una volta l'anno per esprimere il parere sulle proposte di piano triennale di attività e sui relativi aggiornamenti annuali. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente dell'Ente lo richieda, ovvero su richiesta di almeno tre membri.

2) I pareri devono essere resi entro venti giorni dalla relativa richiesta.

3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le determinazioni del Consiglio scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

5) Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa il Direttore Scientifico senza diritto di voto.

5) Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione secondo le modalità dall'articolo 9 comma 5 del presente statuto.

6) I componenti nominati in sostituzione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio Scientifico.

Articolo 10  
*Collegio dei Revisori dei Conti*

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, uno dei quali designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e uno designato dal Consiglio di Amministrazione dell'INAF.

3) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

## Articolo 11

### *Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce periodicamente per assolvere i compiti previsti dalla normativa vigente e stabilisce autonomamente le modalità del proprio funzionamento. È inoltre convocato ogni qual volta il Presidente del Collegio lo richieda, ovvero su richiesta di almeno due membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e possono inoltre assistere a qualunque altra seduta del Consiglio di Amministrazione.
3. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati allo stesso almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilità di termini più brevi, concordati con il Presidente del Collegio.

## Articolo 12

### *Valutazione delle attività amministrative e di ricerca*

1) La valutazione delle attività dei ricercatori e tecnologi e del personale di ricerca afferente all'Ente si basa sui principi previsti dalla Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11 marzo 2005.

2) La valutazione dei ricercatori e tecnologi viene effettuata da un nucleo di valutazione composto da tre membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico dell'Ente.

3) Il regolamento del personale disciplina le modalità di valutazione dei ricercatori e tecnologi e delle altre figure professionali dell'Ente in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

4) Il nucleo di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

5) La valutazione dell'attività amministrativa viene effettuata dall'organismo di cui al decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

*Articolo 13*  
*Direzione Amministrativa*

1) La Direzione Amministrativa è l'unità organizzativa responsabile, in via esclusiva, della gestione amministrativa dell'Ente.

2) La Direzione Amministrativa si articola in un numero massimo di tre uffici la cui articolazione e funzioni sono definite dai regolamenti.

3) Alla Direzione Amministrativa è posto un Direttore generale dell'amministrazione nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente, previa pubblicazione di avviso con l'indicazione di un termine congruo per la presentazione delle domande.

## Articolo 14

### *Direttore generale dell'amministrazione*

1) Il Direttore generale dell'amministrazione è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale e con documentata conoscenza della normativa di riferimento.

L'incarico del Direttore generale dell'amministrazione può avere durata massima di 4 anni e si risolve automaticamente in caso di cessazione dell'incarico del Presidente.

Il rapporto di lavoro del Direttore generale dell'amministrazione è regolato con contratto di diritto privato.

2) Il Direttore generale dell'amministrazione ha la responsabilità e i poteri del datore di lavoro ed è capo del personale dell'Ente.

3) Il Direttore generale dell'amministrazione:

a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, degli atti e dei provvedimenti del Presidente;

b) formula proposte ed esprime pareri al Presidente nelle materie di sua competenza;

c) dirige, coordina e controlla gli uffici amministrativi

d) indica al Presidente d'intesa con il Direttore Scientifico, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti per il funzionamento dell'Ente, al fine dell'elaborazione del piano triennale di attività dell'Ente;

e) conferisce gli incarichi ai dirigenti amministrativi definendone gli obiettivi e attribuendo loro le risorse umane finanziarie e strumentali;

f) previa delibera del Consiglio di Amministrazione conferisce gli incarichi ai direttori delle strutture di ricerca, attribuendo loro, d'intesa con il Direttore Scientifico, le risorse umane finanziarie e strumentali;

f) di concerto con i Direttori delle Strutture nomina i responsabili amministrativi delle medesime e ne coordina le attività;

g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

h) presiede e convoca, almeno tre volte l'anno, il Collegio dei Direttori o il Gruppo di Raccordo del Collegio dei Direttori di Struttura in relazione ai principali atti organizzativi e di gestione;

i) predispone il bilancio preventivo anche sulla base delle indicazioni del Direttore Scientifico, del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Direttori di Struttura, da sottoporre al Presidente;

j) predispone il bilancio consuntivo;

k) elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

l) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente, sentito il Gruppo di Raccordo dei Direttori e il Direttore Scientifico.

Articolo 15  
*Direzione Scientifica*

1) La Direzione Scientifica è l'unità organizzativa di coordinamento scientifico delle unità scientifiche centrali e delle strutture periferiche per le attività di ricerca dell'ente.

2) La Direzione Scientifica si articola in un numero massimo di sei unità scientifiche coordinate da personale tecnologo e ricercatore e la cui articolazione e funzioni sono definite dai regolamenti.

3) Alla Direzione Scientifica è posto un Direttore Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente, previa pubblicazione di avviso con l'indicazione di un termine congruo per la presentazione delle domande.

Articolo 16  
*Direttore Scientifico*

1) Il Direttore Scientifico è scelto tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale del settore di attività dell'INAF.

2) L'incarico del Direttore Scientifico può avere durata massima di 4 anni e si risolve automaticamente in caso di cessazione dell'incarico del Presidente.

3) Il Direttore Scientifico:

a) predispone d'intesa con il Direttore generale dell'Amministrazione, in conformità alle direttive del Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Scientifico e dal Collegio dei Direttori di struttura, il piano triennale di attività e i suoi aggiornamenti, da sottoporre al Presidente;

b) coordina e controlla le strutture di ricerca periferiche e dirige coordina e controlla le unità scientifiche centrali;

c) conferisce gli incarichi di responsabile delle unità scientifiche centrali;

d) presiede e convoca, almeno tre volte l'anno, il Gruppo di raccordo del Collegio dei Direttori di Struttura in relazione ai principali programmi e attività di ricerca dell'Ente;

e) affida alle strutture, nell'ambito del piano triennale di attività o di specifici programmi di ricerca, la realizzazione dei progetti scientifici tenendo conto delle proposte delle strutture medesime;

f) coordina, in conformità alle direttive del Presidente le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;

g) assicura, d'intesa con il Direttore generale dell'amministrazione, in coordinamento con i Direttori delle Strutture, la valorizzazione del patrimonio bibliografico storico e museale dell'INAF.

h) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

i) partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.

## Articolo 17 *Strutture di ricerca*

1) Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale di sedi a tempo determinato e indeterminato in Italia e all'estero.

2) Al fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse dell'INAF, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Scientifico, il Gruppo di Raccordo dei Direttori, e il Direttore generale dell'amministrazione può ridefinire il numero, la tipologia, la dislocazione e le articolazioni territoriali delle Strutture di ricerca, di cui al precedente comma 1, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3) Nelle Strutture di ricerca opera il personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo dell'INAF, nonché il personale universitario e di altri enti, associato all'INAF e titolare di contratti gratuiti di ricerca secondo quanto stabilito dal regolamento del personale.

Le Strutture di ricerca:

a) concorrono alla formazione del piano triennale di attività;

b) garantiscono la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza;

c) realizzano la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e museale proprio;

d) partecipano a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali, sulla base degli indirizzi

del piano triennale di attività, dei relativi aggiornamenti annuali, nei limiti e con le modalità definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione;

e) promuovono iniziative sul territorio con i diversi soggetti istituzionali e con le imprese locali.

4) L'organizzazione interna delle Strutture di Ricerca è adottata dal Direttore della Struttura, in rapporto alle esigenze di funzionamento e di realizzazione dei programmi e progetti in corso o previsti, nel rispetto dei criteri indicati, per quanto di competenza, dal Presidente, dal Direttore Scientifico e dal Direttore generale dell'amministrazione.

5) Nell'ambito delle Strutture di ricerca è costituito un ufficio amministrativo cui è preposto un Responsabile. L'ufficio amministrativo cura la gestione delle attività amministrativo-contabili di supporto alle attività scientifiche della Struttura stessa. Il Responsabile dell'ufficio amministrativo è nominato dal Direttore generale dell'amministrazione di concerto con il Direttore della Struttura di ricerca.

6) Le Strutture di Ricerca dell'INAF, di cui al comma 1, sono centri di responsabilità di secondo livello.

Articolo 18  
*Direttori di Struttura*

1) Il Direttore di Struttura è scelto tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale nei settori di attività dell'INAF.

2) I Direttori delle Strutture sovrintendono al funzionamento scientifico e organizzativo della struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3) I Direttori delle Strutture hanno facoltà propositive nei confronti del Direttore generale dell'amministrazione e del Direttore Scientifico per quanto riguarda rispettivamente gli aspetti organizzativi e gli aspetti scientifici delle attività delle strutture.

4) Il Direttore coordina:

a) le attività di ricerca secondo gli atti di indirizzo del Direttore Scientifico;

b) le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo del Direttore generale dell'amministrazione.

5) I Direttori delle Strutture di ricerca sono nominati dal Presidente su designazione motivata del Consiglio di Amministrazione previa pubblicazione di avviso con l'indicazione di un termine congruo per la presentazione delle domande.

6) Il Consiglio di Amministrazione ai fini della designazione di cui al comma precedente si avvale di una commissione nominata dal Presidente.

7) Le procedure di cui al comma 5 e 6 sono definite dai regolamenti.

8) L'incarico di direttore di struttura può essere revocato dal Direttore generale dell'amministrazione previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

9) L'incarico di Direttore di Struttura di Ricerca è a tempo pieno, ha durata di 3 anni e può essere confermato una sola volta.

10) Non possono essere nominati Direttori coloro che abbiano già ricoperto l'incarico per due mandati o comunque per più di quattro anni anche con riferimento ai mandati già espletati prima dell'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 19  
*Consigli di struttura*

1) Nello svolgimento dei propri compiti il Direttore di Struttura si avvale di un Consiglio di Struttura, composto oltre che dal Direttore che lo presiede, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri tenuto conto delle dimensioni della struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate.

2) Il Consiglio di Struttura è organo collegiale rappresentativo con funzioni consultive e di supporto alle attività del Direttore che ne determina il numero dei componenti e ne indice periodicamente le riunioni almeno tre volte l'anno.

3) Al fine di garantire la più ampia rappresentatività, nel consiglio viene eletto almeno un rappresentante del personale di ricerca, almeno uno del personale tecnico e almeno uno del personale amministrativo della struttura stessa. I componenti del Consiglio di Struttura rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 20  
*Collegio dei Direttori di Struttura*

1) Il Collegio dei Direttori di Struttura è composto da tutti i Direttori di Struttura.

2) Il Collegio è convocato dal Direttore Scientifico o dal Direttore generale dell'amministrazione almeno tre volte l'anno e comunque in occasione della preparazione del piano triennale di attività e del bilancio di previsione dell'ente;

3) Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Gruppo di Raccordo composto di 4 membri, con compiti di consulenza al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Scientifico e al Direttore generale dell'amministrazione.

4) Il Gruppo di Raccordo esprime parere sui principali atti di gestione dell'Ente e in particolare sulle proposte di modifiche dello statuto e sulla costituzione, accorpamento o chiusura delle strutture.

5) I componenti del Gruppo di Raccordo rimangono in carica per due anni e non sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

## Articolo 21 *Macroaree tematiche*

- 1) Le macroaree tematiche costituiscono l'ambito nel quale vengono elaborati e discussi i progetti di ricerca di interesse per l'Ente.
- 2) Le macroaree tematiche sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Scientifico.
- 3) Alle macroaree afferiscono i ricercatori dell'INAF e i ricercatori, universitari o di altri enti associati all'INAF con contratto di collaborazione gratuita secondo quanto previsto dal Regolamento del personale.
- 4) Ciascun ricercatore può afferire ad un massimo di due macroaree, di cui una di afferenza primaria per la quale ha diritto di voto.
- 5) Ciascuna macroarea si dota di un Comitato di macroarea composto da 3 membri.
- 6) Essi sono espressioni della comunità scientifica che vi si riconosce mediante meccanismi elettivi.
- 7) I componenti del Comitato di macroarea sono eletti dal personale di ricerca dell'INAF, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché dagli associati all'Ente con contratto di collaborazione, secondo le modalità definite dai regolamenti.
- 8) I membri eletti dei Comitati di macroarea restano in carica tre anni e non possono essere rinnovati. L'elettorato attivo e passivo coincidono

Articolo 22  
*Piani di attività*

1) L'INAF opera sulla base di un piano triennale di attività, formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e con gli obiettivi strategici fissati dall'Unione Europea. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale.

2) L'INAF, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica

Articolo 23  
*Entrate dell'INAF*

- 1) Le entrate dell'INAF sono costituite:
  - a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale di attività e dai relativi aggiornamenti annuali;
  - b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni;
  - c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
  - d) dai contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
  - e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita o fornitura di servizi o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how o proventi derivanti da attività di merchandising;
  - f) da ogni altra eventuale entrata.

## Articolo 24 *Strumenti*

1) L'INAF, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2. e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni dei suoi regolamenti.

2) L'INAF riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale di attività.

## Articolo 25 *Regolamenti*

1) L'INAF si dota dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale nonché di ogni altro disciplinare interno necessario.

2) I disciplinari interni sono adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. I regolamenti di amministrazione finanza e contabilità, e del personale sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e approvati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

3) Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

## Articolo 26 *Personale*

1) Il personale dell'INAF è composto dalle seguenti categorie:

- ricercatore astronomo
- astronomo associato
- astronomo ordinario
- EP
- ricercatore
- primo ricercatore
- dirigente di ricerca
- tecnologo
- primo tecnologo
- dirigente tecnologo
- CTER
- Operatori di amministrazione
- collaboratori di amministrazione
- funzionari di amministrazione
- dirigenti amministrativi

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente statuto mantiene il proprio stato giuridico ed economico.

2) Il reclutamento del personale dell'INAF è disciplinato secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca e secondo le modalità definite dai regolamenti.

3) L'INAF, su proposta congiunta del Direttore Scientifico e del Consiglio Scientifico previo nulla-osta del Ministero, sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), può assumere per chiamata diretta, personale di alta qualificazione scientifica secondo le modalità ed entro i limiti indicati dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213.

## Articolo 27

### *Rapporti con università, enti di ricerca ed altri organismi pubblici o privati*

- 1) Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro.
- 2) L'INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca con università e organismi di ricerca pubblici e privati secondo modalità definite dal regolamento del personale.
- 3) Nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento Scientifico può istituire gruppi di ricerca a tempo definito, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca, senza oneri di funzionamento secondo modalità definite dal regolamento del personale.

## Articolo 28

### *Disposizioni specifiche (aspettativa organi, incompatibilità, patrocinio)*

1) Il Presidente, il Direttore generale dell'amministrazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'INAF. Le incompatibilità con le cariche di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico, di Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di Direttore generale dell'amministrazione, di Direttore Scientifico e di Direttore di Struttura, sono disciplinati dal regolamento del personale.

2) Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto.

3) Il Direttore generale dell'Amministrazione e il Direttore Scientifico se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4) I direttori delle strutture di ricerca se dipendenti INAF mantengono il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza. Se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni trova applicazione l'istituto del comando come disciplinato dalla vigente normativa in materia. Se professori o ricercatori universitari,

sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza è integrato dall'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche prevista dall'ordinamento degli Enti Pubblici di Ricerca.

4) Le indennità di carica del Presidente dell'Ente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate con il decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001 e la successiva circolare esplicativa DICA N. 4993 del 29 maggio 2001.

5) I compensi del Direttore generale dell'amministrazione, e del Direttore Scientifico sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4, adottando criteri di proporzionalità.

6) L'INAF si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Articolo 29  
*Bilanci, relazioni e controlli*

1) I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2) L'INAF e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei Conti.

Articolo 30  
Modifiche Statutarie

1) Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente statuto, su proposta del Presidente, sentiti il Consiglio Scientifico, il Direttore generale dell'amministrazione, il Direttore Scientifico e il Gruppo di Raccordo dei Direttori.

2) Le modifiche al presente statuto sono adottate con le modalità previste dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 .

Articolo 31  
Norme Transitorie